



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

Emanato con DR. n. 316 di data 30 aprile 2004

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1	Istituzione e autonomia dell'Università	4
Art. 2	Funzione dell'Università	4
TITOLO II	ORGANI CENTRALI DI ATENEO.....	4
Art. 3	Organi centrali di Ateneo.....	4
Art. 4	Rettore.....	5
Art. 5	Composizione del Consiglio di Amministrazione	6
Art. 6	Funzioni del Consiglio di Amministrazione	7
Art. 7	Presidente del Consiglio di Amministrazione.....	8
Art. 8	Senato Accademico.....	8
Art. 9	Commissione per la Ricerca Scientifica.....	9
Art. 10	Nucleo di Valutazione	9
Art. 11	Consiglio degli Studenti	10
TITOLO III	STRUTTURE ED ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA.....	11
Art. 12	Strutture didattiche e di ricerca dell'Università.....	11
Art. 13	Facoltà	11
Art. 14	Comitato paritetico per la didattica	12
Art. 15	Dipartimenti.....	12
Art. 16	Centri di servizio.....	13
Art. 17	Centro interfacoltà per l'apprendimento delle lingue.....	13
Art. 18	Sistema bibliotecario di Ateneo	13
TITOLO IV	ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	14
Art. 19	Strutture tecniche ed amministrative	14
Art. 20	Direttore Generale.....	14
Art. 21	Funzioni dirigenziali.....	15
Art. 22	Progetti finalizzati all'efficienza ed all'efficacia dei servizi	15
Art. 23	Copertura assicurativa e patrocinio legale degli amministratori e dei dipendenti per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio... 15	15
TITOLO V	AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE.....	15
Art. 24	Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.....	15
Art. 25	Individuazione degli organi e delle strutture dotati di autonomia finanziaria.....	16
Art. 26	Sistema di controllo.....	16
TITOLO VI	AUTONOMIA REGOLAMENTARE.....	16
Art. 27	Regolamento generale di Ateneo	16
Art. 28	Regolamento didattico di Ateneo.....	16
Art. 29	Regolamenti delle strutture didattiche	17
Art. 30	Regolamenti dei Dipartimenti e delle strutture di ricerca	17
TITOLO VII	EDILIZIA UNIVERSITARIA E RESIDENZIALITÀ.....	17
Art. 31	Edilizia universitaria.....	17
Art. 32	Residenzialità	17
TITOLO VIII	COLLABORAZIONI ESTERNE.....	17
Art. 33	Criteri generali	17
Art. 34	Partecipazione ad organismi privati.....	18
TITOLO IX	NUMERO PROGRAMMATO.....	18
Art. 35	Numero programmato degli studenti dell'Università	18
Art. 36	Servizi per attività culturali, sportive e sociali	18

TITOLO X	NORME FINALI	19
Art. 37	Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati.....	19
Art. 38	Modifiche di statuto.....	19
Art. 39	Norme transitorie	19
Art. 40	Sigillo.....	19

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 ISTITUZIONE E AUTONOMIA DELL'UNIVERSITÀ

1. L'Università di Trento, di seguito denominata Università, è dotata di speciale autonomia, secondo i principi della legge 14 agosto 1982, n. 590 oltre che della legge 9 maggio 1989 n. 168, al fine di corrispondere alla particolare situazione autonomistica locale secondo la tradizione storica e la speciale tutela costituzionale che la garantisce.
2. Essa opera osservando le norme del presente Statuto, dei regolamenti di Ateneo e dei regolamenti interni di ciascuna struttura, proseguendo e sviluppando l'esperienza della Libera Università degli Studi di Trento.
3. L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione.
4. L'Università, per il raggiungimento delle proprie finalità, opera con il concorso responsabile degli studenti, dei professori, dei ricercatori e del personale amministrativo e tecnico, assumendo come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona.

ART. 2 FUNZIONE DELL'UNIVERSITÀ

1. L'Università ha per scopo lo sviluppo e la diffusione del sapere mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento e dello studio, nonché la preparazione all'esercizio degli uffici e delle professioni.
2. L'Università, sede primaria di ricerca e di formazione scientifica, promuove e coordina le attività didattiche, di ricerca e di trasferimento delle conoscenze, la formazione permanente e l'aggiornamento professionale.
3. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione della costituzione e delle vigenti leggi. In tale ambito organizza le attività di tutorato e di orientamento degli studenti, anche in collaborazione con altri enti.
4. L'Università persegue l'alta qualità nella ricerca scientifica e nell'insegnamento e ne valuta il conseguimento attraverso il riconoscimento della comunità scientifico-accademica nazionale ed internazionale.
5. L'Università favorisce la partecipazione degli studenti alle attività universitarie, riconoscendo e valorizzando il contributo dei singoli, delle libere forme associative e di volontariato che concorrono in modo costruttivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalità dettate dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche.
6. L'Università concorre, nella propria autonomia, all'individuazione ed al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio economico del territorio.
7. L'Università promuove la cooperazione culturale e scientifica nazionale ed internazionale; favorisce l'integrazione europea delle strutture universitarie, con particolare attenzione alle aree confinanti, anche mediante il reciproco conferimento e riconoscimento di titoli di studio.

TITOLO II ORGANI CENTRALI DI ATENEO

ART. 3 ORGANI CENTRALI DI ATENEO

1. Sono organi centrali di Ateneo:
 - a) il Rettore;

- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Senato Accademico;
- e) la Commissione per la Ricerca Scientifica;
- f) il Nucleo di Valutazione;
- g) il Consiglio degli Studenti;
- h) il Collegio dei Revisori.

ART. 4 RETTORE

1. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di I° fascia a tempo pieno e dura in carica quattro anni accademici. Il Rettore che sia stato consecutivamente rieletto può essere eletto per un'ulteriore volta, ma il suo terzo mandato dura due anni. Al termine del terzo mandato non può essere consecutivamente rieletto.
2. I candidati devono depositare la candidatura, il programma ed il curriculum. Programma, curriculum e candidature devono essere depositate nei termini indicati nel provvedimento di indizione delle elezioni per consentire la pubblica discussione all'interno del corpo elettorale.
3. L'elettorato attivo per l'elezione spetta:
 - a) ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori di ruolo;
 - b) al personale amministrativo e tecnico con contratto di lavoro dipendente. I voti esprimibili sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 4% dei voti esprimibili dalle altre componenti. I voti pesati conseguiti da ciascun candidato sono arrotondati all'unità più vicina;
 - c) ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico e a due rappresentanti per ciascuna Facoltà eletti fra e da i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà.
4. Il Rettore viene eletto nelle prime tre votazioni a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati più votati nell'ultima votazione.
5. Il Rettore è proclamato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
6. Il Rettore esercita le funzioni demandategli dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione, eccezion fatta per quanto previsto dall'art. 41, lettera b), della legge 14 agosto 1982, n. 590.
7. In particolare il Rettore:
 - a. ha la rappresentanza legale dell'Università;
 - b. emana i regolamenti e gli altri provvedimenti a carattere generale;
 - c. esercita il potere conferitogli dall'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590 in materia di finanziamento dell'Università;
 - d. cura la realizzazione dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione;
 - e. garantisce e promuove la diffusione delle informazioni all'interno dell'Ateneo;
 - f. propone al Consiglio di Amministrazione le linee, i criteri ed i vincoli per la programmazione annuale e pluriennale;
 - g. predispone, coadiuvato dal Senato Accademico e dalla Commissione per la Ricerca Scientifica per le parti di loro competenza, il programma di sviluppo pluriennale e la proposta di bilancio di previsione annuale dell'Ateneo;

- h. ai fini della realizzazione delle attività di cui ai punti f) e g), dispone e si avvale della valutazione della qualità delle attività didattiche, scientifiche e amministrativo-gestionali dell'Ateneo secondo criteri e metodi coerenti con quanto indicato all'art. 2 comma 4 e all'art. 10;
 - i. predispone, coadiuvato dal Direttore Generale i piani di organizzazione generale dei servizi d'Ateneo;
 - j. può convocare riunioni congiunte del Senato Accademico e della Commissione per la Ricerca Scientifica;
 - k. predispone la relazione annuale sullo stato dell'Ateneo con riferimento agli obiettivi contenuti nella programmazione di cui al punto g);
 - l. in caso di necessità e di indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione riferendone per la ratifica nella seduta immediatamente successiva predispone la relazione annuale sullo stato dell'Ateneo;
 - m. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.
8. Il Rettore nomina tra i professori ordinari e straordinari dell'Università il pro-Rettore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
9. Il Rettore può nominare, fra i professori di ruolo, altri pro-rettori e delegare proprie funzioni ad essi ed al pro-Rettore vicario.

ART. 5 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 44 membri:
- a) il Rettore;
 - b) il pro – Rettore vicario;
 - c) 7 professori ordinari o straordinari;
 - d) 7 professori associati;
 - e) 6 ricercatori universitari;
 - f) 4 studenti;
 - g) 2 studenti iscritti al dottorato di ricerca;
 - h) il Direttore Generale;
 - i) 3 membri del personale amministrativo e tecnico di ruolo;
 - j) 3 membri nominati dalla Provincia Autonoma di Trento;
 - k) 1 membro nominato dalla Regione Trentino - Alto Adige;
 - l) 1 membro nominato dal Comune di Trento;
 - m) 1 membro nominato dal Comune di Rovereto;
 - n) 2 membri nominati dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica che non rivestano uffici di ruolo presso le Università o istituti superiori;
 - o) 1 membro nominato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia di Trento;
 - p) 2 membri, nominati dalla Provincia Autonoma di Trento, 1 su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori maggiormente rappresentative ed 1 su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali degli imprenditori maggiormente rappresentative;
 - q) 1 membro nominato dall'Istituto Trentino di Cultura.
2. a) I membri di cui alle lettere da j) a q) non devono ricoprire posti di ruolo presso l'Ateneo.
- b) I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g) e i) sono eletti dalle rispettive categorie.

3. Può altresì far parte del Consiglio di Amministrazione per tutta la durata in carica del Consiglio, un membro in rappresentanza di soggetti privati che si impegnano a contribuire al bilancio dell'Università con l'erogazione di fondi non finalizzati, secondo criteri fissati dal Consiglio stesso che tengano anche conto dell'entità dei contributi.
4. Al verificarsi della fattispecie prevista dal comma precedente, il numero dei componenti di cui alla lettera e) è aumentato di una unità.
5. La mancata designazione o elezione dei componenti di cui alle lettere b), j), k), l), m), n), o), p) e q) non impedisce la costituzione ed il regolare funzionamento del Consiglio. E' compito del Rettore indire le elezioni delle componenti elettive, nonché convocare la prima riunione del Consiglio di Amministrazione.
6. E' compito del Rettore indire le elezioni delle componenti elettive, nonché convocare la prima riunione del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qual volta ne facciano richiesta il Rettore o 1/4 dei consiglieri.
8. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore Generale.
9. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica quattro anni; le componenti elettive non possono essere riconfermate consecutivamente per più di una volta.
10. Le rappresentanze di cui alle lettere f) e g) sono rinnovate ogni biennio.
11. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento.

ART. 6 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di indirizzo e di programmazione generale dell'Università.
2. Il Consiglio:
 - a) approva su proposta del Rettore le linee, i criteri ed i vincoli per la programmazione annuale e pluriennale;
 - b) approva il programma di sviluppo e il bilancio di previsione, predisposto dal Rettore in conformità all'art. 4 comma 7 lettera g);
 - c) esprime, sentita la relazione del Nucleo di Valutazione, e sentito il Consiglio degli Studenti, parere obbligatorio sulla relazione annuale del Rettore sullo stato dell'Ateneo;
 - d) su proposta del Rettore, coadiuvato dal Direttore Generale, adotta i piani generali di organizzazione dei servizi d'Ateneo;
 - e) approva il piano pluriennale per l'edilizia e i relativi aggiornamenti, di cui al successivo art. 31;
 - f) approva il bilancio consuntivo;
 - g) approva il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo articolo 24;
 - h) approva il Regolamento generale di Ateneo di cui al successivo articolo 27;
 - i) determina annualmente il numero degli studenti ammessi all'Università, di cui al successivo art. 35;
 - j) determina annualmente l'importo delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione alle facoltà, scuole e corsi;
 - k) determina l'indennità di funzione per le cariche istituzionali;

- l) su proposta del Presidente nomina i componenti del Nucleo di Valutazione e ne designa il Presidente;
- m) può istituire Commissioni con poteri deliberanti in determinate materie;
- n) svolge tutti gli altri compiti ad esso demandati dalla legislazione vigente, dalla legge 14 agosto 1982, n. 590 e dallo Statuto.

ART. 7 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il garante della speciale autonomia di cui gode l'Università degli Studi di Trento, ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590 e del rispetto, da parte dell'Università, del particolare ordinamento autonomistico locale.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto fra i membri di cui alle lettere da j) a q) del precedente art. 5, purché non appartenenti a personale universitario.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, su ordine del giorno formulato congiuntamente al Rettore;
 - b) esercita il potere conferitogli dall'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, in materia di finanziamento dell'Università;
 - c) promuove, d'intesa con il Rettore, la collaborazione con la Regione Trentino - Alto Adige, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Trento e l'Opera Universitaria, nonché con gli enti locali, nazionali, internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire l'attuazione del programma di sviluppo dell'Università e di assicurare la attiva partecipazione della stessa alla crescita sociale e civile della comunità;
 - d) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal Consiglio di Amministrazione e dai regolamenti dell'Università.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sostituito dal Rettore in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.

ART. 8 SENATO ACCADEMICO

1. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore ed è composto dai presidi di Facoltà; ad esso partecipa con voto consultivo il Direttore Generale che ha anche funzione di segretario.
2. In occasione dell'approvazione dei regolamenti di cui agli artt. 27, 28 e 29, nonché della definizione dei criteri del numero programmato, partecipano altresì con voto deliberativo due rappresentanti degli studenti designati con modalità indicate da apposito regolamento.
3. Il Senato Accademico delibera in materia di didattica e funge da organo consultivo del Rettore e del Consiglio di Amministrazione per le questioni di loro competenza che comunque incidano sulla didattica.
4. Il Senato, ai fini della predisposizione della programmazione dell'Ateneo, e all'interno delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio di Amministrazione, formula proposte sulla ripartizione delle risorse didattiche assegnate alle Facoltà e sulla pianificazione e la ripartizione delle risorse di personale docente e ricercatore. Per la formulazione di queste ultime acquisisce il parere obbligatorio della Commissione per la Ricerca Scientifica.
5. Approva le proposte di bando e di chiamata di docenti e ricercatori avanzate dalle Facoltà.

6. Il Senato esprime parere obbligatorio sul programma di sviluppo dell'Ateneo e sul bilancio di previsione.
7. Al fine di ottenere una più flessibile ed efficace utilizzazione delle risorse di personale docente e ricercatore per le esigenze didattiche, di ricerca e di organizzazione e al fine di conseguire una più uniforme distribuzione dei carichi di lavoro, il Senato, in seduta congiunta con la Commissione per la Ricerca Scientifica, individua i criteri di massima per l'organizzazione dell'attività didattica, dell'impegno didattico, scientifico e organizzativo dei docenti e della relativa verifica.
8. Approva il regolamento di cui al successivo articolo 28.
9. Esprime parere obbligatorio sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo articolo 24, sul Regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo articolo 27 e sulle modifiche degli stessi.
10. Esercita il controllo sui regolamenti delle strutture didattiche previsti dal successivo articolo 29.
11. Esercita tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

ART. 9 COMMISSIONE PER LA RICERCA SCIENTIFICA

1. La Commissione per la Ricerca Scientifica è presieduta dal Rettore ed è composta dai direttori di Dipartimento, dal Presidente del Consiglio di Biblioteca e da un rappresentante del personale amministrativo e tecnico eletto ogni quattro anni. Ad essa partecipa il Direttore Generale, con voto consultivo e con funzioni di segretario.
2. La Commissione per la Ricerca Scientifica è organo di programmazione, anche pluriennale, delle attività di ricerca dell'Università e funge da organo consultivo del Rettore e del Consiglio di Amministrazione per le questioni di loro competenza che comunque incidano sulla ricerca.
3. Ai fini della predisposizione della programmazione dell'Ateneo, e all'interno delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio di Amministrazione, la Commissione per la Ricerca Scientifica formula proposte sulla pianificazione delle attività di ricerca e la distribuzione delle risorse ad essa necessarie.
4. La Commissione esprime parere obbligatorio sulle proposte per la pianificazione e la ripartizione delle risorse di personale docente e ricercatore formulate dal Senato Accademico.
5. La Commissione si riunisce in seduta congiunta con il Senato Accademico per le attività di cui all'art. 8 comma 6.
6. Esprime parere obbligatorio sul Regolamento generale di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo articolo 24 e sul Regolamento generale di Ateneo di cui al successivo articolo 27.
7. Esercita il controllo sui regolamenti delle strutture scientifiche di cui al successivo articolo 30. La Commissione può rinviare le proposte con richiesta motivata di riesame.

ART. 10 NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione valuta l'andamento della gestione dell'Ateneo e il conseguimento degli obiettivi programmatici e ne riferisce al Consiglio stesso.
2. In particolare il Nucleo:
 - a) valuta il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici dell'Ateneo;

- b) valuta il corretto utilizzo delle risorse, la produttività ed il perseguimento della qualità della ricerca e della didattica, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
 - c) valuta l'imparzialità, la trasparenza e l'efficacia dei meccanismi di valutazione della qualità posti in essere dal Rettore;
 - d) effettua ogni altra indagine valutativa affidatagli dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Nucleo formula una relazione almeno annuale sulla conduzione dell'Ateneo, contenente i risultati delle attività di cui al comma 2, che sottopone al Consiglio di Amministrazione.
 4. Il Nucleo esercita ogni altro compito affidatogli dalla normativa vigente.
 5. Al Nucleo vengono assicurati:
 - a) l'autonomia operativa;
 - b) le risorse necessarie allo svolgimento della sua attività;
 - c) il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
 6. Nella sua attività di valutazione, il Nucleo può avvalersi, per particolari esigenze, dell'apporto di esperti esterni, comprese le società di revisione. All'atto della nomina il Consiglio determina il compenso da attribuire ai componenti del Nucleo.
 7. Il Nucleo di Valutazione è composto da almeno cinque membri di cui almeno tre nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e di cui almeno due non dipendenti dall'Ateneo.
 8. I componenti del Nucleo ed il suo Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, e rimangono in carica per il periodo corrispondente al mandato del Consiglio. I componenti del Nucleo possono essere riconfermati per non più di una volta consecutivamente.
 9. L'incarico di componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo è incompatibile con le nomine a Rettore, Pro-rettore, membro del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico e Direttore di Dipartimento.
 10. Le modalità di funzionamento del Nucleo sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

1. Il Consiglio degli Studenti è organo di coordinamento dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo e nei Consigli delle Facoltà.
2. Il Consiglio è composto da:
 - a) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 5 comma 1 lettera f);
 - b) i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico di cui all'art. 8 comma 2;
 - c) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Biblioteca di Ateneo;
 - d) due studenti eletti da e fra i rappresentanti degli studenti nei Consigli di ciascuna Facoltà come da apposito regolamento.
3. Il Consiglio:
 - a) può richiedere agli organi di governo la conduzione di indagini conoscitive su qualunque questione riguardante l'attività didattica, i servizi agli studenti, il diritto allo studio e le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) della legge 341/1990 e successive modificazioni;

- b) esprime parere obbligatorio sulla relazione del Rettore di cui all'art. 4 comma 7 lettera k).
- 4. Le adunanze del Consiglio degli Studenti sono pubbliche.
- 5. L'attività del Consiglio degli Studenti è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III STRUTTURE ED ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

ART. 12 STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ

1. Sono strutture didattiche dell'Università le Facoltà.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, può istituire altre strutture didattiche, ivi comprese Scuole interfacoltà e interateneo, disciplinandone il funzionamento nel Regolamento generale di Ateneo.
3. L'elenco delle Facoltà e delle altre strutture didattiche è individuato nel Regolamento didattico di Ateneo.
4. Le richieste di istituzione e riorganizzazione delle strutture didattiche devono essere formulate con riguardo alle risorse disponibili, alle prospettive del mercato del lavoro, nonché alle esigenze culturali e sociali anche della comunità locale.
5. Sono strutture di ricerca dell'Università i Dipartimenti.
6. L'Università può istituire altre strutture di ricerca, ivi compresi i centri interdipartimentali per attività di ricerca di rilevante impegno su progetti di durata pluriennale e che coinvolgono più Dipartimenti.
7. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle altre strutture di ricerca sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.
8. L'elenco dei Dipartimenti e delle altre strutture di ricerca è riportato nell'annessa tabella A). Le variazioni della tabella A) sono approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Commissione per la Ricerca Scientifica e non costituiscono modifica di Statuto.
9. L'Università istituisce ed organizza Scuole di Dottorato di Ricerca, disciplinandone il funzionamento con apposito regolamento.

ART. 13 FACOLTÀ

1. La Facoltà:
 - a) indirizza e coordina le attività didattiche, programmando l'utilizzo delle risorse e stabilendo la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori e dei ricercatori nell'ambito di criteri di massima stabiliti dal Senato Accademico e dalla Commissione per la Ricerca Scientifica;
 - b) al fine di coordinare la programmazione delle attività didattiche con quella delle attività di ricerca, effettua le attività di cui al comma a) sentiti i Dipartimenti interessati acquisendone il parere;
 - c) esercita tutte le altre attribuzioni ad essa demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - d) approva il Regolamento di Facoltà secondo le procedure di cui all'art. 29.
2. Sono organi della Facoltà:
 - a) il Preside;
 - b) il Consiglio di Facoltà.

3. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà. Ha la vigilanza sulle attività che fanno capo alla Facoltà, garantendo l'ordinato e regolare svolgimento della funzione didattica.
4. Il Preside è eletto dai componenti il Consiglio di Facoltà nella composizione di cui al 9° comma del presente articolo, tra i professori di prima fascia a tempo pieno, ed è nominato con decreto del Rettore.
5. Il Preside dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
6. Il Preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un Preside vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
7. Il Preside vicario è nominato con decreto del Rettore.
8. Il Consiglio di Facoltà può istituire un Consiglio di Presidenza e può attivare Consigli di corso di studio e di area. Le rispettive composizioni e funzioni sono determinate dal Regolamento di Facoltà.
9. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori di ruolo della Facoltà; da una rappresentanza degli studenti in numero pari ad 1/5 rispetto ai professori di ruolo fino ad un massimo di 8, e comunque non inferiore a 3; da 2 rappresentanti del personale amministrativo e tecnico. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.
10. La durata del mandato del Consiglio di Presidenza e del Preside vicario coincidono con quella del Preside.

ART. 14 COMITATO PARITETICO PER LA DIDATTICA

1. In ogni Facoltà è istituito il comitato paritetico per la didattica. E' compito del comitato sovrintendere alla funzionalità delle attività didattiche, esprimere pareri sulla qualità delle stesse e dei servizi forniti agli studenti, nonché in materia di diritto allo studio.
2. Il comitato presenta annualmente al Consiglio di Facoltà ed al Rettore una relazione sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti.
3. Il comitato è composto da tre docenti, tra i quali il Preside di Facoltà, da tre studenti scelti tra i rappresentanti eletti in Consiglio di Facoltà e designati secondo modalità stabilite da apposita regolamentazione.

ART. 15 DIPARTIMENTI

1. Il Dipartimento è struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo.
2. E' compito del Dipartimento:
 - a) promuovere e coordinare le attività di ricerca, anche mediante contratti e convenzioni;
 - b) coadiuvare le Facoltà nella programmazione dell'utilizzo delle risorse secondo quanto disposto all'art. 13 comma 1;
 - c) organizzare le attività didattiche relative alle scuole di dottorato di ricerca e, d'intesa con le Facoltà, le attività di formazione permanente.
3. Al Dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale amministrativo e tecnico dei settori di ricerca e delle attività connesse al Dipartimento.
4. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio.

5. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta qualora costituita e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.
6. Il Direttore è eletto tra i professori di I° fascia a tempo pieno dai componenti il Consiglio ed è nominato con decreto del Rettore.
7. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
8. Il Direttore designa fra i professori un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il vice-direttore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica per la durata del mandato del Direttore.
9. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore è coadiuvato da un segretario amministrativo.
10. Fanno parte del Consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e il segretario amministrativo. Ne fanno parte, inoltre, una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e degli studenti iscritti ai corsi di dottorato afferenti al Dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.
11. Il Consiglio può istituire una Giunta di Dipartimento quale organo esecutivo che coadiuva il Direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori, personale tecnico e amministrativo e il segretario amministrativo. La composizione della giunta, la durata del suo mandato e le modalità di elezione e di funzionamento sono disciplinati dal Regolamento del Dipartimento.
12. Il Dipartimento esercita tutte le attribuzioni che sono ad esso demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti e delibera il proprio Regolamento secondo le procedure di cui all'art. 30.

ART. 16 CENTRI DI SERVIZIO

1. Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Senato Accademico e della Commissione per la Ricerca Scientifica, a seconda delle rispettive competenze, delibera la costituzione di centri di servizio per assicurare servizi di particolare complessità e di interesse generale per i Dipartimenti, le Facoltà e le strutture amministrative.
2. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

ART. 17 CENTRO INTERFACOLTÀ PER L'APPRENDIMENTO DELLE LINGUE

1. Le attività finalizzate all'apprendimento delle lingue sono gestite da un centro interfacoltà.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, stabilisce le norme per l'organizzazione, la gestione e l'utilizzo del centro, in relazione alle esigenze delle Facoltà, dei corsi di laurea e di diploma.
3. Per il conseguimento delle finalità del centro possono essere stipulate convenzioni e contratti con enti e privati.

ART. 18 SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è un centro unitario di servizi. E' compito del Sistema Bibliotecario di Ateneo assicurare:
 - a) l'acquisizione, la catalogazione, la fruizione, l'aggiornamento e la conservazione del patrimonio bibliografico dell'Università degli Studi di Trento;

- b) lo sviluppo dei servizi bibliotecari, documentari e informatici a supporto della didattica e della ricerca;
 - c) l'estensione continua di sistemi tecnologicamente avanzati per la consultazione e la fruizione dell'informazione bibliografica in rete.
2. Sono organi della biblioteca:
 - a) il Presidente del Consiglio di biblioteca;
 - b) il Consiglio di biblioteca.
 3. Con apposito regolamento il Consiglio di Amministrazione stabilisce, previo parere della Commissione per la Ricerca Scientifica e del Senato Accademico, le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della biblioteca e dei suoi organi.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 19 STRUTTURE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE

1. L'Università conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia e trasparenza.
2. L'Università, nell'ambito della propria autonomia, adotta un piano di organizzazione dei servizi individuando le attribuzioni del personale dirigente, amministrativo e tecnico necessario al perseguimento dei fini istituzionali, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e la Commissione per la Ricerca Scientifica.

ART. 20 DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è responsabile degli uffici e dei servizi di Ateneo ed esplica l'attività di direzione e controllo del personale amministrativo e tecnico. Le sue attribuzioni non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
2. Il Direttore Generale:
 - a) coadiuva il Rettore e gli organi accademici nell'esercizio delle loro funzioni, formulando proposte ed esprimendo pareri nell'ambito delle proprie competenze;
 - b) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Rettore, dal Consiglio di Amministrazione e dagli organi accademici;
 - c) d'intesa con il Rettore ed in attuazione dei piani generali di organizzazione approvati dal Consiglio di Amministrazione, adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici ed attribuisce incarichi e responsabilità ai dirigenti;
 - d) predisposizione annualmente una relazione sull'attività e lo stato della struttura amministrativo-gestionale dell'Ateneo e la sottopone al Rettore.
3. L'incarico di Direttore Generale è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, ad un dirigente delle Università, a dirigente di altra amministrazione pubblica ovvero anche ad estranei alla amministrazione pubblica che abbiano ricoperto funzioni dirigenziali.
4. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai cinque anni ed è rinnovabile. Per gravi motivi, il Direttore Generale può essere sospeso o dichiarato decaduto, con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore.
5. Il Direttore Generale può conferire l'incarico di Direttore Generale vicario, scegliendolo fra i dirigenti e i titolari di funzioni dirigenziali dell'Università.

6. Il Direttore Generale vicario sostituisce il Direttore Generale in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.

ART. 21 FUNZIONI DIRIGENZIALI

1. Nell'ambito della vigente normativa sulla dirigenza statale, i dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici e secondo le direttive del Direttore Generale, disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti ed esercitando autonomi poteri di spesa. Essi rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati, riferendone annualmente al Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale d'intesa con il Rettore, in carenza di personale e per comprovate e oggettive esigenze di servizio, può attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato a soggetti anche non di qualifica dirigenziale, purché in possesso di un diploma di laurea specialistica o titolo equipollente, di particolare e comprovata qualificazione professionale e nel rispetto della disciplina vigente.

ART. 22 PROGETTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENZA ED ALL'EFFICACIA DEI SERVIZI

1. Per la realizzazione di progetti volti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali mediante il coinvolgimento del personale, possono essere stanziare risorse sul bilancio universitario.
2. La metodologia ed i criteri mediante i quali si dà attuazione ai progetti, sono indicati dal Consiglio di Amministrazione con apposita regolamentazione.

ART. 23 COPERTURA ASSICURATIVA E PATROCINIO LEGALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI PER FATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DI COMPITI D'UFFICIO

1. L'Università può accendere un'assicurazione per la copertura assicurativa da responsabilità civile verso terzi, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, a favore dei dipendenti e degli amministratori. Nel Regolamento generale di Ateneo sono stabiliti i limiti e le modalità della copertura assicurativa.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del T.U. approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 l'Università può rimborsare le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti e degli amministratori nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso nello stabilire le condizioni, le modalità e i limiti di tale onere, il Regolamento generale d'Ateneo dovrà comunque prevedere l'obbligo da parte dell'amministrazione di esigere dal dipendente e dall'amministratore tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.

TITOLO V AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

ART. 24 REGOLAMENTO D'ATENEIO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ

1. I criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico, la Commissione per la Ricerca Scientifica, le Facoltà ed i Dipartimenti.
3. Esso è emanato dal Rettore con proprio decreto, espletate le procedure di cui all'art. 43, legge 14 agosto 1982, n. 590.

ART. 25 INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DOTATI DI AUTONOMIA FINANZIARIA

1. E' attribuita autonomia finanziaria e di spesa nei limiti previsti dal Regolamento di cui all'articolo 24 ai Dipartimenti, alle Facoltà e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e la Commissione per la Ricerca Scientifica, ad altre strutture didattiche e di ricerca.

ART. 26 SISTEMA DI CONTROLLO

1. Il controllo sulla gestione contabile - amministrativa è demandato ad un Collegio dei Revisori dei conti nominato e composto secondo quanto previsto dall'art. 44 - ultimo comma - della legge 14.8.92, n. 590. Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni.

TITOLO VI AUTONOMIA REGOLAMENTARE

ART. 27 REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

1. Il Regolamento generale di Ateneo fissa le norme relative alla organizzazione e alle procedure di funzionamento degli organi centrali di governo di cui al precedente titolo II, alle modalità di istituzione e disattivazione delle strutture di ricerca e ai criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e dei centri di cui al precedente titolo III. Stabilisce le modalità di elezione degli organi centrali di governo di cui al titolo II, delle rappresentanze in essi presenti e determina i criteri e le modalità di elezione, convocazione e partecipazione delle rappresentanze studentesche negli organi dell'Università.
2. Il Regolamento generale di Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il Senato Accademico, la Commissione per la Ricerca Scientifica, i Consigli di Facoltà e di Dipartimento, è emanato dal Rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, articolo 6, commi 9, 10 e 11.

ART. 28 REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi per i quali l'Università rilascia titoli ai sensi dell'art. 1 della legge 19 novembre 1990 n. 341, nonché le attività formative di cui all'art. 6 comma II° della citata legge.
2. Il Regolamento didattico di Ateneo è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato Accademico su proposta delle strutture didattiche ed è emanato con decreto del Rettore con le modalità previste dal comma I° dell'art. 11 della citata legge 19 novembre 1990 n. 341.

ART. 29 REGOLAMENTI DELLE STRUTTURE DIDATTICHE

1. I regolamenti delle strutture didattiche disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture a cui si riferiscono, nel rispetto delle norme poste al riguardo dal Regolamento generale di Ateneo, nonché dal Regolamento didattico.
2. I regolamenti delle Facoltà, dei corsi di studio e di area e delle scuole di specializzazione sono approvati dai consigli di tali strutture, a maggioranza assoluta dei componenti, ed emanati con decreto del Rettore, previo controllo da parte del Senato Accademico nella forma della richiesta motivata di riesame.

ART. 30 REGOLAMENTI DEI DIPARTIMENTI E DELLE STRUTTURE DI RICERCA

1. I regolamenti dei Dipartimenti e delle strutture di ricerca disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture cui si riferiscono, nel rispetto delle norme poste al riguardo dal Regolamento generale di Ateneo di cui al precedente art. 27.
2. I regolamenti dei Dipartimenti e delle strutture di ricerca sono approvati dai Consigli di tali strutture a maggioranza assoluta dei componenti, ed emanati con decreto del Rettore, previo controllo da parte della Commissione per la Ricerca Scientifica nella forma della richiesta motivata di riesame.

TITOLO VII EDILIZIA UNIVERSITARIA E RESIDENZIALITÀ

ART. 31 EDILIZIA UNIVERSITARIA

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico e la Commissione per la Ricerca Scientifica, presenta alla Provincia Autonoma di Trento un piano pluriennale per l'edilizia universitaria nel quale sono descritte le esigenze edilizie per la didattica e la ricerca, la residenzialità e le strutture per docenti e ricercatori.

ART. 32 RESIDENZIALITÀ

1. L'Università promuove, in collaborazione con l'Opera Universitaria, iniziative intese a realizzare il carattere residenziale dell'Università nei confronti della popolazione studentesca.
2. L'Università facilita l'inserimento nel territorio del proprio personale per la realizzazione del carattere residenziale dell'Università. Può predisporre un piano pluriennale e l'adozione di iniziative anche in forma contributiva dirette alla soluzione di problemi abitativi del proprio personale, nei limiti e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni amministrative e contabili.
3. L'Università può gestire direttamente le strutture abitative e logistiche per i docenti e ricercatori visitatori, il personale, i borsisti e gli studenti dei dottorati di ricerca.

TITOLO VIII COLLABORAZIONI ESTERNE

ART. 33 CRITERI GENERALI

1. L'Università considera compito irrinunciabile lo sviluppo delle relazioni con le altre Università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali;

per valorizzare i risultati della ricerca scientifica favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive.

2. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati e posti in essere sulla base di un'apposita regolamentazione generale, approvata dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Università può, nei limiti delle disponibilità finanziarie, nel rispetto della legislazione vigente e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche:
 - a) stipulare contratti di diritto privato a termine secondo criteri predeterminati dal Senato Accademico, basati su particolari meriti acquisiti e risultati raggiunti in attività didattiche, scientifiche o professionali;
 - b) attivare corsi integrativi di quelli ufficiali con docenti visitatori stranieri;
 - c) favorire scambi di personale e di studenti.I regolamenti di Ateneo disciplinano le attività di cui al presente comma, nonché l'uso della lingua straniera nello svolgimento dei corsi di insegnamento ufficiali ed integrativi.
4. L'Università può attivare contratti a termine con ricercatori e tecnici necessari per specifici progetti di ricerca, con modalità definite dal Regolamento generale di Ateneo.
5. L'Università può istituire borse di studio e di ricerca per studenti, laureati e dottori di ricerca.

ART. 34 PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI PRIVATI

1. L'Università, per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato nel rispetto della legislazione vigente. La partecipazione è approvata dal Consiglio di Amministrazione sentiti il Senato Accademico e la Commissione per la Ricerca Scientifica per le rispettive competenze.

TITOLO IX NUMERO PROGRAMMATO

ART. 35 NUMERO PROGRAMMATO DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ

1. Per assicurare agli studenti le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, sentiti i Consigli di Facoltà e l'Opera Universitaria, entro il mese di aprile di ogni anno stabilisce il numero massimo delle immatricolazioni ai singoli corsi di laurea e laurea specialistica, ne determina le modalità compatibilmente con le dotazioni di personale, le attrezzature didattiche, le disponibilità edilizie e residenziali e tenuto altresì conto delle esigenze formative del territorio.
2. Qualora le richieste di immatricolazione presentate superassero il numero programmato, le domande saranno selezionate in base a criteri di merito stabiliti con apposita regolamentazione.
3. Possono essere riservati posti a studenti meritevoli e bisognosi esclusi dalle graduatorie, nonché a cittadini stranieri e italiani residenti all'estero.
4. L'Università promuove e concorre ad attuare iniziative dirette a facilitare l'orientamento alla scelta delle Facoltà.

ART. 36 SERVIZI PER ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI

1. L'Università, anche in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo e con l'Opera Universitaria, garantisce servizi per attività culturali, sportive e sociali degli studenti e del personale universitario.
2. L'Università può contribuire alla realizzazione di iniziative nell'ambito delle attività di cui al comma precedente, promosse da studenti e da dipendenti dell'Università riuniti in cooperative o associazioni.

TITOLO X NORME FINALI

ART. 37 INIZIO DELL'ANNO ACCADEMICO E DECORRENZA DEI MANDATI

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, determina la data di inizio dell'anno accademico.
2. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico.

ART. 38 MODIFICHE DI STATUTO

1. Le modifiche dello Statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione integrato ai sensi dell'art. 40 della legge 14 agosto 1982 n. 590 e con le procedure di cui alla stessa.
2. Lo Statuto e le modifiche di Statuto sono emanati dal Rettore con proprio decreto secondo le procedure previste dall'art. 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. Lo Statuto e le modifiche di Statuto e segnatamente quelle relative alle elezioni, agli elettorati ed ai mandati elettivi, entrano in vigore alla data di emanazione del decreto del Rettore, emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16 comma 2.
4. Il Consiglio di Amministrazione integrato per le modifiche di Statuto, di cui all'art. 40 della legge 590/1982, è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore o del Consiglio di Amministrazione o anche del Senato Accademico e della Commissione per la Ricerca Scientifica riuniti in seduta congiunta.
5. La procedura per l'adozione delle modifiche è disciplinata da apposito regolamento.

ART. 39 NORME TRANSITORIE

1. Il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Esecutiva in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto cessano alla scadenza naturale del loro mandato.
2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione integrato per valutare il processo di attuazione dello Statuto e predisporre l'eventuale aggiornamento normativo, nonché le eventuali modifiche o integrazioni.

ART. 40 SIGILLO

1. Il sigillo dell'Università raffigura l'aquila di Trento e l'araba fenice su fondo chiaro, con la scritta "Athesina Studiorum Universitas".